

# ***Guida operativa La previdenza italiana***

## **Le Pensioni e la Contribuzione Anno 2017**

### **Schede sintetiche e tabelle**

- *Importi anno 2017*
- *Perequazione 2017*
- *Integrazione al trattamento minimo 2017: **pensioni di vecchiaia, reversibilità e assegno di invalidità***



***A cura di Adelmo Mattioli***

## TABELLE IMPORTI TRATTAMENTI MINIMI E LIMITI DI REDDITO

### Perequazione anno 2017 delle pensioni, degli assegni vitalizi, degli assegni e delle pensioni sociali

Il decreto ministeriale del mese di novembre 2016 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è determinata **in misura pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2017**, salvo congruaggio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

**Pertanto, i valori provvisori dell'anno 2017 sono identici a quelli definitivi dell'anno 2016.**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016, il Decreto 17 novembre 2016 con la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2016 e valore definitivo anno 2015. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2016.

**La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2017, salvo congruaggio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.**

In assenza di rivalutazione per l'anno 2017, ai destinatari della disposizione sarà quindi posto in pagamento un importo di pensione pari a quello spettante in via definitiva a gennaio 2016.

### Perequazione pensioni vittime del terrorismo (Art. 7 Legge n. 206/2004)

Le pensioni delle vittime del terrorismo vengono rinnovate con i criteri in uso per la generalità delle pensioni.

### Perequazione provvisoria pensioni 2017

Di seguito si indicano gli importi 2016 dei trattamenti minimi, degli assegni vitalizi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali:

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI (valori previsionali - anno 2016)				
DECORRENZA	IMPORTO			
	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
<b>1/1/2017</b>	<b>501,89</b>	<b>286,09</b>	<b>369,26</b>	<b>448,07</b>
<b>IMPORTI ANNUI</b>	<b>6.524,57</b>	<b>3.719,17</b>	<b>4.800,38</b>	<b>5.824,91</b>

**Perequazione 2017:** per la generalità delle pensioni e per le pensioni che non hanno avuto l'applicazione della sentenza Corte Costituzionale n.70/2015

Dal 1° gennaio 2017	<b>Incremento è pari a zero</b>
---------------------	---------------------------------

#### IMPORTO DEL TRATTAMENTO MINIMO PER LE PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

FONDO CLERO		
DECORRENZA	IMPORTO	
	Fondo Clero	Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il requisito minimo dei 20 anni
1/1/2016	501,89	5,79
1/1/2017	501,89	5,79

FONDO ADDETTI IMPOSTE DI CONSUMO	
DECORRENZA	IMPORTO
1.1.2016	445,77
1.1.2017	445,77

FONDO DIPENDENTI AZIENDE DEL GAS	
DECORRENZA	IMPORTO
1.1.2016	501,89
1.1.2017	501,89

FONDO DIPENDENTI AZIENDE ELETTRICHE		
DECORRENZA	IMPORTO	
	Pensioni con decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996	Pensioni con decorrenza dal 1° dicembre 1996 in poi
1.1.2016	552,05	501,89
1.1.2017	552,05	501,89

FONDO ESATTORIALI	
DECORRENZA	IMPORTO
1.1.2016	349,64
1.1.2017	349,64

FONDO ADDETTI SERVIZI DI TRASPORTO	
DECORRENZA	IMPORTO
1.1.2016	501,89
1.1.2017	501,89

FONDO TELEFONICI			
DECORRENZA	IMPORTO		
	Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1997	Pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi	Pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio utile
1.1.2016	715,03	501,89	500,55
1.1.2017	715,03	501,89	500,55

FONDO PER IL PERSONALE DI VOLO	
DECORRENZA	IMPORTO
1.1.2016	501,89
1.1.2017	501,89

## INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI LIMITI REDDITO

Articolo 6 legge 11 novembre 1983, n. 638

Articolo 4 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

Articolo 1 legge 14 dicembre 2000, n. 385

### Limite di reddito annuale personale

PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI			
ANNO	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2016	Oltre 13.049,14	Fino a 6.524,57	Da 6.524,57 a 13.049,00
2017	Oltre 13.049,14	Fino a 6.524,57	Da 6.524,57 a 13.049,00

**Attenzione:** chi supera il limite di reddito individuale non ha diritto al TM, anche se non supera l'eventuale limite coniugale

### Limite di reddito annuale coniugale

PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994 - dal 1995 al 2016			
ANNO	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale (*) che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2016	Oltre 26.098,28	Fino a 19.573,71	Da 19.573,71 a 26.098,28
2017	Oltre 26.098,28	Fino a 19.573,71	Da 19.573,71 a 26.098,28

(\*) *Quando il reddito si colloca in fascia intermedia, tra i valori indicati, sulla pensione spetterà una quota di integrazione fino al limite massimo della fascia. L'importo della pensione in pagamento potrà essere pari all'importo del T.M. o parzialmente integrata in base all'importo a calcolo della pensione stessa (adequata).*

Alle pensioni liquidate **con decorrenza successiva al 1994** a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, c. 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

**Rilevanza 4: Integrazione al minimo, art. 4, c. 1 e c. 1 bis, del d. lgs. n. 503/1992, e s.m. e i., delle pensioni  
con decorrenza dall'anno 1994.**

**Redditi esterni rilevanti per il titolare e coniuge: redditi assoggettabili ad IRPEF**

Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all'estero

Redditi da lavoro autonomo, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d'impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all'estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)

Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri

Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri

Redditi da terreni e immobili diversi dalla casa di abitazione (Italia- estero)

Altri redditi assoggettabili all'IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale (Italia -estero), dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)

Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (Italia – estero)

Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria

Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto

## T.M. INPS - Tabella importi 2007 - 2017

Decorrenza	Importo mensile	Importo annuo
1/1/2007	€. 436,14	€. 5.669,82
1/1/2008	€. 443,56	€. 5.766,28
1/1/2009	€. 458,20	€. 5.956,60
1/1/2010	€. 460,97	€. 5.992,61
1/1/2011	€. 468,35	€. 6.088,55
1/1/2012	€. 481,00	€. 6.253,00
1/1/2013	€. 495,43	€. 6.440,59
1/1/2014	€. 500,88	€. 6.511,44
1/1/2015	€. 501,89	€. 6.524,57
1/1/2016	€. 501,89	€. 6.524,57
<b>1/1/2017</b>	<b>€. 501,89</b>	<b>€. 6.524,57</b>

Il trattamento minimo (TM) è un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS o altro Ente previdenziale, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa, è di importo inferiore alla quota della pensione minima in vigore nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, norma regolamentata dall'1/10/1983 con legge n. 638.

### Sono escluse dal diritto all'integrazione al TM:

- Le pensioni supplementari;
- Le pensioni (*compresi gli assegni di invalidità e le reversibilità/indirette*) calcolate **esclusivamente** con il sistema **contributivo** (per i soggetti che hanno iniziato a versare contribuzione solo a partire dal 1/1/1996 e per gli optanti al sistema contributivo). **Agli assegni di invalidità** per chi ha contribuzione ante 1996, è prevista una particolare integrazione al trattamento minimo (*l'integrazione mensile non può superare l'importo dell'assegno sociale, non opera il criterio della cristallizzazione e in caso di superamento dei limiti di reddito la pensione deve essere ricalcolata anno per anno*).

## Assegni di invalidità INPS: integrazione al trattamento minimo

Nel caso in cui l'assegno risulti di importo particolarmente esiguo e sia presente contribuzione ante 1996 e *l'interessato (se coniugato rileva anche il*

*reddito del coniuge*) percepisca bassi redditi, l'importo della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale. L'assegno non può comunque superare l'importo del trattamento minimo del FPLD (501,89 euro nel 2017).

Se vengono superati i limiti di reddito non viene garantita nessuna quota di integrazione, **nemmeno parziale** e i soggetti che non superano il limite di reddito previsto anno per anno, anche di un solo euro, mantengono il diritto all'integrazione per l'intero anno.

A differenza della norma generale sull'integrazione al TM, come previsto dalla legge 638/83, se il soggetto, in un anno successivo al diritto all'integrazione al trattamento minimo, supera i limiti di reddito, **non viene garantito il pagamento dell'importo integrato al valore dell'anno precedente (comunemente detta cristallizzazione) al superamento del limite di reddito.**

Per le persone coniugate si verifica il solo limite di reddito coniugale, mai il reddito personale, come possiamo notare esiste una sostanziale differenza rispetto alle norme della legge 638/83 che regolano l'integrazione al trattamento minimo per le altre tipologie di pensione.

### **Separazione autorizzata in via provvisoria**

Con sentenza 22 ottobre 1999, n. 395, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, della legge 12 giugno 1984, n. 222, in riferimento agli articoli 3 e 38, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe di integrare al minimo l'assegno ordinario di invalidità, qualora il reddito risulti superiore a tre volte l'importo della pensione sociale (dal 1996 all'assegno sociale) se cumulato con quello del coniuge, anche in ipotesi di separazione autorizzata in via provvisoria dal giudice a norma dell'articolo 708 c.p.c.

La predetta Corte ha osservato che "Secondo il criterio di interpretazione letterale, < separato legalmente > è da intendere il coniuge che si trovi in tale situazione in base ad un titolo legale e non per una mera evenienza di fatto. Quando i coniugi siano autorizzati a vivere separati a seguito dell'ordinanza emanata dal giudice (articolo 708 c.p.c.), il titolo legale di separazione esiste e non solo dà certezza del momento genetico di tale situazione, ma regola (sia pure provvisoriamente) anche i rapporti, in particolare patrimoniali, tra i coniugi che vivono separati."

Pertanto la Corte ha chiarito che l'espressione "separati legalmente" di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 222 deve essere intesa come comprensiva della situazione che deriva a seguito dell'ordinanza con la

quale, ai sensi dell'articolo 708 c.p.c., il presidente del tribunale detta provvedimenti provvisori sulla domanda di separazione dei coniugi.

### Applicazione pratica

Pertanto in relazione a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 395, ai fini dell'integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità devono essere presi in considerazione soltanto i redditi del pensionato, **con esclusione di quelli del coniuge autorizzato a vivere separato a seguito dell'ordinanza emanata dal giudice a norma dell'articolo 708 c.p.c.**

### I limiti di reddito annui entro i quali è possibile ottenere l'integrazione al trattamento minimo

Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2016	€ 11.649,82	€ 17.474,73
2017	€ 11.649,82	€ 17.474,73

### Rientrano nel calcolo del reddito

<b>Rilevanza 3: Integrazione al minimo dell'assegno di invalidità, art. 1, comma 4, della L. n. 222/1984 e s.m. e i.</b>
<b>Redditi esterni rilevanti per il titolare e coniuge: redditi assoggettabili ad IRPEF</b>
Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all'estero
<b>Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all'estero</b>
Redditi da lavoro autonomo, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d'impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all'estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
Arretrati da pensione estera
<b>Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.)</b>
Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)
Redditi da terreni e immobili diversi dalla casa di abitazione (Italia- estero)
Altri redditi assoggettabili all'IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale (Italia – estero), dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)



Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (Italia – estero)
Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto

### **Redditi da non considerare**

- la casa di abitazione;
- i redditi esenti da IRPEF (pensioni ai mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti, sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici);
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi derivanti da depositi bancari o postali, Bot e CCT, vincite e premi, ecc.);
- le pensioni di guerra;
- l'importo dell'assegno ordinario di invalidità.